

SCHEMA CONVENZIONE REGOLANTE L'AVVIO E GESTIONE DI UN MICRO NIDO IN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI CO-PROGETTAZIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata non autenticata a valere ad ogni effetto di legge

Tra

Il Comune di _____, di seguito denominato "Comune", con sede legale a _____ in Via _____ n. ____ C.F. _____ P. IVA _____ rappresentato da _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____
e

L'Ente del Terzo Settore _____, di seguito denominato "ETS", con sede in _____ in persona del Signor/a _____ nato a _____ il _____ e residente a in Via _____ n.____, C.F. _____;

Premesso che:

con Determina n. _____ è stato indetto l'Avvio delle procedure per l'individuazione di Ente del Terzo Settore con il quale co-progettare l'avvio e la gestione di un micro nido nell'immobile di proprietà comunale sito in Santa Vittoria d'Alba, Via Statale, 74;

Con Determina n. ____ del ____ è stata approvata la graduatoria per l'individuazione del soggetto con cui attivare la co-progettazione ed è stato ammesso il seguente soggetto _____;

Con Determina n. _____ del _____, è stato approvato il Progetto elaborato in maniera condivisa dal Tavolo di co-progettazione,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione disciplina l'avvio e la gestione del micro nido a seguito di co-progettazione, da parte dell'ETS nell'immobile sito in Via Statale, 74 di cui alla planimetria (Allegato 1) che assicura una capienza di 24 posti realizzato nell'ambito del P.N.R.R. "Lavori di riqualificazione dell'immobile, ex casa parrocchiale situato a Santa Vittoria d'Alba in via Statale 74, da adibire a micro nido", CUP CUP E13D22000220001, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Si precisa che la presente convenzione non attribuisce all'ETS alcun ulteriore diritto non espressamente previsto nell'ambito normativo.

Art. 2 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMMOBILE.

Il progetto di avvio e gestione dell'immobile è stato approvato in esito alla procedura di co-progettazione prevista e disciplinata ex art. 55 comma 3 del d.lgs. 117/2017. Le parti si

impegnano a osservare e realizzare quanto previsto dal progetto (Allegato 4) quale parte integrante della presente convenzione. Il servizio dovrà essere avviato dal e avrà la durata convenzionale di 2 (due anni) prolungata se necessario fino al termine dell'anno scolastico di riferimento

Art. 3 DURATA

Il Comune come sopra rappresentato, rilascia all'ETS l'atto di convenzione per l'uso dell'immobile, il tutto come evidenziato nella planimetria allegata - quale sede per lo svolgimento delle attività di micro nido. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione e la relativa convenzione avranno una durata convenzionale di 2 (due anni) prolungata se necessario fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 4 IMPEGNI ED ONERI DEL ETS

L'ETS si impegna a svolgere le attività che gli sono state affidate all'esito della procedura di co-progettazione e che sono previste dal progetto definito.

Sono previsti a carico dell'ETS in particolare i seguenti obblighi:

1. L'ETS effettuerà la gestione dell'attività e degli interventi necessari a mezzo di personale dipendente proprio e/o facente parte della propria organizzazione. E' altresì ammessa la collaborazione di personale volontario. In ogni caso sarà garantito il rispetto dei parametri organizzativi stabiliti dalla DGR PIEMONTE n. 206732 del 25.11.2013 e s.m.i. e le disposizioni che regolano l'impegno dei volontari negli ETS;
2. L'ETS in ogni caso manterrà il Comune indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione agli interventi previsti dal progetto sollevando con ciò il Comune stesso e i suoi obblighi da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
3. L'ETS assume, altresì, l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire il fabbricato e l'area nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal Comune. Nessun rimborso, o indennizzo, sarà dovuto dal Comune alla scadenza della presente convenzione per le addizioni/miglioramenti effettuati dal ETS che rimarranno di proprietà del Comune, fatto salvo il diritto dello stesso di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile. In questo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e a spesa del ETS, nel termine assegnatogli. In caso contrario il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al ETS;
4. l'immobile (compresa l'area esterna di pertinenza) dovrà essere utilizzato direttamente dall'ETS al quale è fatto divieto di sub-concessione o di cessione della presente convenzione. L'utilizzo da parte di soggetto ETS interamente/maggioritariamente detenuto dal ETS non costituisce sub-concessione. E' fatto divieto all'ETS di occupare spazi diversi da quelli concessi se non espressamente autorizzato;
5. sarà in carico all'ETS la manutenzione ordinaria del fabbricato e della relativa area esterna (comprese le alberature ivi presenti);
6. sarà in carico all'ETS l'organizzazione del servizio mensa, precisando che la produzione dei pasti non potrà essere effettuata nei locali adibiti a micro nido;
7. le utenze (luce, gas, acqua) saranno indicativamente a carico dell'ETS. Eventuali forme di rimborso saranno meglio definite in sede di co-progettazione.
8. il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'ETS o al pubblico fruitore delle iniziative per qualsiasi causa nell'esecuzione degli interventi;
9. L'ETS sarà pienamente responsabile, con obbligo di risarcimento al Comune, dei danni causati alle strutture per negligenza, uso improprio, atti vandalici o sabotaggi del proprio personale

dipendente e/o volontario, stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa;

10. L'ETS dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;
11. L'ETS assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nella gestione degli stessi. L'ETS può svolgere attività commerciale i cui introiti saranno incamerati dalla stessa;
12. durante la durata della convenzione l'ETS non potrà opporsi alle visite che il Comune decidesse di fare per constatarne l'uso e per verificarne lo stato manutentivo ed il funzionamento degli impianti;
13. all'ETS competeranno tutte le entrate (rette degli utenti) derivanti dall'attività oggetto della presente procedura -avvio e gestione asilo nido;
14. L'ETS invierà periodicamente/annualmente un report relativo alle richieste di terzi e alle tariffe applicate;
15. L'ETS individua un responsabile amministrativo che risponda dei rapporti convenzionali al Comune e che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione degli interventi.
16. L'ETS concorderà con il Comune modifiche/rivalutazioni agli/degli aspetti esecutivi ed economico-finanziari del progetto elaborato nel corso della co-progettazione qualora necessarie;
17. L'ETS dovrà garantire che gli operatori coinvolti nella realizzazione di attività a contatto con minori non abbiano mai avuto condanne penali per il reato di pedofilia e/o non abbiano procedimenti penali in corso per il medesimo reato;
18. L'ETS dovrà garantire che tutto il personale impiegato risponderà per titoli e qualifiche a quanto previsto dalle leggi in materia e in particolare da quanto previsto dalla normativa regionale in materia, DGR PIEMONTE n. 206732 del 25.11.2013 e s.m.i.;
19. L'ETS dovrà osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. 81/2023 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nella consapevolezza che la violazione di essi costituisce causa di risoluzione del presente accordo;
20. L'ETS dovrà stipulare, prima dell'inizio delle attività, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera dipendenti del Partner (RCO), per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente accordo; la polizza deve riguardare ogni tipologia di danno (anche quelli alle cose) e deve contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune concedente;
21. L'ETS dovrà comunicare, senza indugio, al Comune ogni criticità insorta nella attuazione del progetto;
22. Sono inoltre a carico dell'ETS:
 - a) l'ottenimento, a proprie cure e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti di tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività di micro nido;
 - b) l'ottenimento, a proprie cure e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti di tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento di eventuali iniziative/eventi/ecc., con l'onere di ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite;
 - c) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - d) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso in uso;
 - e) la restituzione, al termine della concessione, del fabbricato e dell'area nella loro integrità,

salvo il loro normale deperimento d'uso.

L'ETS dovrà rispettare eventuali ulteriori prescrizioni che si rendesse necessario impartire da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico dell'ETS.

ART. 5 GARANZIA

(Qualora prevista nell'ambito della co-progettazione approvata)

A garanzia dell'adempimento della presente convenzione, l'ETS comprova di aver costituito a favore del Comune apposita cauzione definitiva tramite polizza Fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ dell'importo pari ad euro

L'ETS si impegna a rinnovare la validità di tale polizza fino alla scadenza della presente convenzione.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata dal ETS entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di revoca/decadenza del ETS la cauzione sarà introitata dal Comune e non sarà restituita per nessun motivo. Il deposito è infruttifero.

Il presente provvedimento autorizza solo l'utilizzo dell'immobile; pertanto l'ETS dovrà munirsi di tutte le altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle sue attività che si rendessero necessarie.

ART. 6. - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. promuovere le attività del progetto e favorire il coordinamento dello stesso con le altre attività educative presenti nel territorio;
2. monitorare lo stato di attuazione del progetto in particolare in relazione alla corrispondenza ai bisogni della Comunità;
3. monitorare lo stato di gestione del progetto dal punto di vista finanziario sulla scorta delle evidenze periodiche dell'ETS;
4. effettuare interventi di sostegno finanziario, ai fini della sostenibilità del progetto-servizio di interesse pubblico e della frequenza da parte dei bambini residenti, nei limiti delle risorse a valere sul "Fondo di solidarietà comunale – asili nido – L. 234/2021 art. 1 comma 172);
5. effettuare periodici controlli atti a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente concessione;
6. effettuare la straordinaria manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di proprietà;
7. attivare/promuovere forme di collaborazione tra l'ETS e i servizi sociali del territorio per l'accoglienza di alunni disabili e/o con fragilità familiari, economiche e sociali;

Resta salva da parte del Comune la possibilità di revocare la presente convenzione per motivi di interesse pubblico.

La convenzione potrà essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 4. In ogni caso la mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali comporta la decadenza della concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale, previa contestazione dell'inadempienza al ETS. Quest'ultimo entro il termine massimo di 10 giorni potrà presentare all'ufficio comunale competente eventuali controdeduzioni.

In particolare costituiscono causa di decadenza:

- a) violazione del divieto di sub-concessione;
- b) utilizzo del bene per fini diversi dal quale è stata assentita la concessione;
- c) mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione dei beni.

In tali casi l'ETS avrà obbligo di restituzione immediata dell'immobile (compresa l'eventuale area

esterna) libero da cose e da persone.

ART.7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DEL PARTNER COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione della convenzione/concessione, informa il Partner ETS, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del progetto nonché della rendicontazione della convenzione e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione della convenzione/concessione e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Titolare per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro Soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'esecuzione del progetto di partenariato.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione della convenzione/concessione, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Partner ETS può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. In particolare, il Partner ETS interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Santa Vittoria d'Alba.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è: Ditta PIGAL s.r.l. e-mail: dpo@pigal.eu PEC: pigalservizi@legalmail.it

Con la sottoscrizione della convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Separatamente, ai fini dell'esecuzione della presente convenzione/concessione il Partner ETS sarà nominato *Responsabile del trattamento dati* ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 679/2016.

La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nel documento denominato "*Nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679*", che verrà sottoscritto dalle parti entro 20 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione/concessione.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della convenzione, il Partner ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 8 - CONTROVERSIE E RINVIO

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra Comune e ETS durante l'esecuzione o allo scadere della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa all'accordo stesso, è quello di Asti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Art.9. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, la convenzione potrà essere risolta per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'ETS, nei seguenti casi:

- a) Mancata attivazione degli interventi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune;
- b) Gravi violazioni, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti all'attività;
- c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto;
- d) Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'ETS;
- e) Violazione della vigente normativa antimafia;
- f) Violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito ad assunzione, tutela, protezione e assistenza del personale;

Art. 10. SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le spese di registrazione e gli oneri fiscali verranno definiti prima della stipula della convenzione, che avverrà nella forma della scrittura privata non autenticata, e redatta in un unico originale.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs

117/2017.

ART. 11 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente pattuizione, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 12 – ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti e documenti:

- Allegato A – Planimetria dell'immobile
- Allegato C – Progetto definitivo elaborato dalla co-progettazione

Letto, confermato e sottoscritto

Addì _____

per l'ETS, Il Legale Rappresentante _____

per il Comune, Il Responsabile del Servizio _____